Conto corrente con la Posta — Anno 78° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 27 ottobre 1937 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati del relativo importo.

SOMMARIO

(3666)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 aprile 1937-XV, n. 1777.

Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1251, concernente la costituzione dell'Ente autonomo per il Monte di Portofino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1251, con cui si costituisce l'Ente autonomo per il Monte di Portofino;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui viene conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per la stampa e la propaganda, per la educazione nazionale, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'applicazione della legge che costituisce l'Ente autonomo per il Monte di Portofino, composto di cinquantatre articoli, nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — ALFIERI — BOTTAI — BENNI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 390, *foglio* 85. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 20 giugno 1935, n. 1251, che istituisce l'Ente autonomo per il Monte di Portofino.

ORGANI DELL'ENTE, DELIBERAZIONI, VIGILANZA GOVERNATIVA.

Art. 1.

Sede dell'Ente.

L'Ente autonomo del Monte di Portofino ha personalità giuridica, amministrazione propria e sede in Genova presso il Consiglio provinciale dell'Economia corporativa.

Art. 2.

Organi dell'Ente.

Sono organi amministrativi dell'Ente:
a) il presidente;
b) la Commissione amministrativa;
c) il Comitato direttivo.
L'Ente ha, inoltre, un segretario ed un ufficio.

Art. 3.

Composizione della Commissione amministrativa.

La Commissione amministrativa, di cui all'art. 6 della legge, nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno e per la stampa e la propaganda, è così composta:
1° un delegato del Governo;
2° il preside della provincia di Genova o un suo delegato;
3° un delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
4° il presidente o un delegato dell'Ente provinciale per il turismo;
5° il podestà di Genova o un suo delegato;
6° il podestà di Camogli o un suo delegato;
7° il podestà di Portofino o un suo delegato;
8° il podestà di Rapallo o un suo delegato;
9° il podestà di Recco o un suo delegato;
10° il podestà di S. Margherita Ligure o un suo delegato.
I delegati rimangono in carica un quadriennio e possono essere confermati. Essi devono essere nominativamente indicati nel decreto Reale.
Fanno parte altresì di detta Commissione:
11° il rappresentante di Genova della R. Sovraintendenza ai monumenti;
12° il comandante locale della Milizia forestale;
13° l'ingegnere capo del Genio civile;
14° il comandante del Compartimento marittimo di Genova;
15° il medico provinciale di Genova.

Art. 4.

Composizione del Comitato direttivo.

Il Comitato direttivo di cui all'art. 6 della legge, si compone di nove membri della Commissione amministrativa e cioè:
1° il delegato del Governo;
2° il preside della Provincia od il suo delegato;
3° il delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
4° il presidente dell'Ente provinciale per il turismo od il suo delegato;
5° il podestà di Genova od il suo delegato;
6° il podestà di Camogli od il suo delegato;
7° il podestà di Portofino od il suo delegato;
8° il podestà di S. Margherita Ligure od il suo delegato;
9° il rappresentante in Genova della R. Sovraintendenza ai monumenti.
Alle sedute del Comitato devono essere invitati rispettivamente l'ingegnere capo del Genio civile, il comandante del Compartimento marittimo di Genova ed il comandante della Milizia forestale; il medico provinciale di Genova tutte le volte che occorra trattare argomenti che interessino la competenza di tali funzionari. Su tali affari essi hanno voto deliberativo.

Art. 5.

Presidente dell'Ente.

E' presidente dell'Ente, della Commissione amministrativa e del Consiglio direttivo il delegato del Governo.
Ne è vice-presidente il presidente dell'Ente provinciale per il turismo od il suo delegato.

Art. 6.

Mezzi finanziari.

L'Ente provvede a sensi dell'art. 10 della legge all'attuazione dei suoi compiti con i seguenti mezzi finanziari:
a) contributo annuo della Provincia di L. 20.000;
b) contributo annuo del Consiglio provinciale della economia corporativa di L. 20.000;
c) contributo annuo del comune di Genova di L. 20.000;

d) contributo annuo dei comuni di Camogli, Rapallo, S. Margherita Ligure, Portofino, Recco, per l'ammontare complessivo di L. 40.000;

e) eventuale contributo annuo dell'Ente provinciale per il turismo;

f) contributi annui da parte di altri eventuali Enti;

g) introiti dei permessi e delle concessioni che siano rilasciati dall'Ente;

h) proventi dei diritti di entrata, di rifugio e simili;

i) ogni altro contributo dato, a qualsiasi titolo, da Enti, Associazioni o privati.

Il riparto, fra i Comuni interessati, del contributo complessivo di L. 40.000, di cui alla lettera d), sarà fatto dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il pagamento del contributo degli Enti di cui alle lettere a), b), c), d) dovrà effettuarsi in due rate, la prima non oltre il primo trimestre e la seconda non oltre il 3° trimestre dell'anno a cui il contributo si riferisce.

In caso di ritardo nel versamento delle rate dei contributi di cui sopra, la Giunta provinciale amministrativa od il Prefetto, secondo la rispettiva competenza, provvederà alla spedizione del mandato nei confronti dell'Ente debitore moroso.

Art. 7.

Deliberazioni degli Enti contribuenti.

Agli effetti dell'art. 14 della legge 20 giugno 1935, n. 1251, le deliberazioni degli Enti contribuenti elencati alle lettere a), b), c), d), del precedente articolo con le quali è stato assunto l'obbligo dei rispettivi contributi, saranno depositate al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova e da questo conservate e comunicate in copia al Ministero dell'interno.

Art. 8.

Amministratori (incompatibilità, gratuità delle funzioni, giuramento, ecc.).

I membri della Commissione amministrativa devono appartenere al P.N.F. e prestare dinanzi al Prefetto il giuramento di cui all'art. 45 del testo unico della legge comunale e provinciale. Sono applicabili ai medesimi gli articoli 8 e 9 di detto testo unico.

Dalla prestazione del giuramento sono esonerati quei componenti che, per la carica o l'impiego che ricoprono, l'abbiano già prestato.

Non possono appartenere contemporaneamente alla Commissione amministrativa gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

Le funzioni di presidente, di vice-presidente, e membro della Commissione amministrativa e del Comitato direttivo, sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'esecuzione di speciali incarichi.

Art. 9.

Adunanze ordinarie e straordinarie.

Le adunanze della Commissione amministrativa sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e di ottobre per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

Le straordinarie ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure il Prefetto lo disponga, ovvero quando la convocazione sia richiesta da un terzo dei propri componenti.

Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese, ed in via straordinaria ogni qualvolta il presidente od il Prefetto lo ritenga necessario.

Art. 10.

Modalità delle convocazioni.

Le convocazioni, tanto della Commissione amministrativa, quanto del Comitato direttivo, sono fatte dal presidente mediante avvisi scritti da consegnarsi a domicilio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima.

Gli avvisi debbono contenere l'indicazione degli oggetti da trattare. Non potranno essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno a meno che la maggioranza non ne dichiari la urgenza, chiedendone la immediata trattazione con riserva di dare subito comunicazione della decisione ai membri assenti che hanno giustificata l'assenza.

Art. 11.

Validità delle adunanze e delle deliberazioni.

Le adunanze della Commissione amministrativa e del Comitato direttivo non sono pubbliche. Per la validità di esse è necessario l'intervento di almeno la metà dei membri rispettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Alle adunanze tanto della Commissione amministrativa quanto del Comitato direttivo assiste il segretario.

Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto: tutte le altre a votazione palese per appello nominale o per alzata e seduta.

Le schede bianche o non leggibili si computano solo per determinare il numero dei votanti.

Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito.

In nessun caso si può procedere a ballottaggio salvo che la legge non disponga altrimenti.

Art. 12.

Richiamo a disposizioni della legge comunale e provinciale.

Sono applicabili alle adunanze ed alle deliberazioni tanto della Commissione amministrativa, quanto del Comitato direttivo, le disposizioni contenute negli articoli 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 e 284 della legge comunale e provinciale.

Art. 13.

Decadenza dalla carica.

I componenti la Commissione amministrativa quali delegati del preside della Provincia, dei podestà, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e dell'Ente provinciale del turismo, quando non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dalla Commissione amministrativa previa contestazione all'interessato e, in caso di inadempienza della Commissione, dal Prefetto.

E' fatto salvo all'interessato il ricorso, entro cinque giorni dalla notificazione, al Prefetto che decide definitivamente.

Sono applicabili agli amministratori dell'Ente le disposizioni degli articoli 270 e 271 della legge comunale e provinciale relativi alla sospensione dalle funzioni per procedimento penale, ed alla decadenza di pieno diritto dall'ufficio in caso di condanna.

I componenti la Commissione amministrativa che surrogano i membri scaduti anzi tempo restano in carica soltanto per il tempo pel quale vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Art. 14.

Competenza della Commissione amministrativa.

Spetta alla Commissione amministrativa oltrechè di fissare le direttive di massima per la gestione dell'Ente, di deliberare:

a) il bilancio preventivo, il conto consuntivo, le variazioni al bilancio e gli storni di fondi da un capitolo all'altro, restando inteso che il capitolo deve costituire la unità elementare del bilancio;

b) gli acquisti, gli espropri, le alienazioni e trasferimenti di patrimonio e la contrattazione di prestiti, i contratti di appalto il cui pagamento sia pattuito in limite di tempo superiore a cinque anni;

c) il regolamento previsto dal successivo art. 34 circa il trattamento economico e lo stato giuridico degli impiegati e salariati;

d) i programmi generali, i piani regolatori, il regolamento edilizio, i progetti tecnici e finanziari per le opere e pei servizi pubblici che rientrano nella competenza dell'Ente;

e) le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio in tutti i gradi;

f) in genere, tutte le materie che interessano il funzionamento organico dell'Ente, il suo stato patrimoniale ed i fini di utilità pubblica che esso persegue.

Art. 15.

Compiti del Comitato direttivo.

Spetta al Comitato direttivo di deliberare:

a) i capitolati di appalto ed i contratti;

b) le nomine, i licenziamenti e gli altri provvedimenti che riguardano il personale e che non siano di competenza del presi-

dente nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 34;

c) il servizio di tesoreria, la accettazione e lo svincolo delle relative cauzioni;

d) i provvedimenti di competenza della Commissione amministrativa, quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione di questa e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza della Commissione, alla cui ratifica i provvedimenti adottati saranno sottoposti nella prima riunione;

e) i provvedimenti relativi alle concessioni e autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge.

Il Comitato direttivo dovrà ad ogni riunione della Commissione amministrativa fare ampia relazione di tutto il proprio operato.

Art. 16.

Presidente e vice-presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente in tutti gli atti giudiziari, amministrativi e contrattuali.

Provvede a tutti gli affari di ordinaria amministrazione che non siano riservati alla competenza della Commissione amministrativa o del Comitato direttivo e dà esecuzione alle deliberazioni di detti consessi.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice-presidente lo sostituisce in ogni sua funzione, in mancanza del vice-presidente funziona, per le pratiche di ordinaria amministrazione, il delegato del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova.

Ove occorra, le firme del presidente, o di chi lo sostituisce, saranno autenticate dal Prefetto.

Art. 17.

Compiti del presidente.

Spetta al presidente:

a) di convocare e presiedere la Commissione amministrativa ed il Comitato direttivo e stabilire l'ordine del giorno delle sedute;

b) di firmare la corrispondenza, gli ordini di riscossione ed i mandati di pagamento e gli altri documenti relativi alle entrate ed alle spese;

c) di presiedere alle aste ed alle licitazioni private e stipulare i contratti;

d) di vigilare sui servizi e sul personale dipendente dall'Ente;

e) di verificare, almeno ogni due mesi, lo stato di cassa;

f) di accordare agli impiegati e salariati i congedi ordinari, sempre che lo consentano le esigenze dei servizi e di adottare nei riguardi degli impiegati e salariati stessi i provvedimenti disciplinari a lui riservati dal regolamento organico;

g) di promuovere le azioni possessorie ed i provvedimenti conservativi dei diritti dell'Ente;

h) di provvedere all'erogazione delle spese nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

i) di adottare in caso di inderogabile urgenza, ai sensi dell'articolo 15 d), i provvedimenti di competenza del Comitato, salvo la ratifica del Comitato medesimo, nella sua prima adunanza;

l) di chiamare, a suo insindacabile giudizio, alle sedute del Comitato direttivo le persone di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del presente regolamento, quando ritenga che ricorra il caso in esso previsto.

Art. 18.

Pubblicazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni della Commissione amministrativa dell'Ente e del Comitato direttivo che non riguardino persone, sono pubblicate all'albo dei Comuni rappresentati nell'Ente, della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, nei modi prescritti per le deliberazioni podestarili.

Le deliberazioni riguardanti i lavori ed i servizi di cui alle lettere b), d) dell'art. 14 del presente regolamento, sono inserite, inoltre, per sunto nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Art. 19.

Esecutorietà delle deliberazioni.

Le deliberazioni della Commissione amministrativa e del Comitato direttivo, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, debbono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto che ne accusa ricevuta.

Copia delle deliberazioni che abbiano attinenza con gli interessi e le direttive in materia turistica sarà subito trasmessa dal Prefetto al Ministero per la stampa e la propaganda.

Il Prefetto munisce di visto di esecutività le deliberazioni che non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, semprechè le riconosca regolari.

In caso contrario può pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimità o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.

Indipendentemente dal visto di esecutività, le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi venti giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura senza che questa abbia comunque interloquito.

E' in facoltà del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti già adottati.

In tale caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui ai comma 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 20.

Approvazione della G. P. A.

Sono soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa le deliberazioni della Commissione amministrativa che riguardano:

1° i programmi generali dell'Ente;

2° i bilanci preventivi e gli storni di fondi da un capitolo all'altro dei bilanci medesimi;

3° la contrattazione di prestiti;

4° le spese che vincolano i bilanci per oltre cinque anni;

5° le alienazioni di immobili e le locazioni o conduzioni oltre i dodici anni;

6° l'acquisto di immobili e gli impieghi di denaro che eccedono nell'anno le L. 50.000 quando non si volgano a mutui con ipoteca o a depositi presso Istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

7° le alienazioni di titoli del Debito pubblico e di altri titoli di credito che facciano parte del patrimonio dell'Ente, nonchè la costituzione di servitù o di enfiteusi;

8° i progetti di costruzione e ricostruzione delle strade che non siano comprese nel piano regolatore;

9° le liti attive e passive e le transazioni per un valore eccedente le lire 10.000.

Art. 21.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere all'Amministrazione i motivi, invitandola a presentare le deduzioni entro il termine all'uopo stabilito.

Sulle deduzioni della Commissione amministrativa, o, quando manchino, in seguito al decorso di detto termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Sui ricorsi gerarchici di cui all'art. 5 del testo unico della legge comunale e provinciale, il Ministro per l'interno decide sentito quello per la stampa e la propaganda.

Art. 22.

Pubblici incanti.

I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, trasformazioni di patrimonio od appalto di opere, debbono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

Art. 23.

Licitazione privata.

E' consentito di provvedere con la forma della licitazione privata nei casi previsti dall'art. 87 della legge comunale e provinciale con riguardo ai Comuni aventi popolazione fra 20 mila e 100 mila abitanti.

Art. 24.

Trattativa privata.

Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:

a) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

b) per l'acquisto di cose la cui produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

c) quando si tratti di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta possa fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezionamento richiesti;

d) quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 20.000;

e) quando si tratti di spesa che non superi annualmente le L. 4000 e l'Ente non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite suddetto;

f) per le locazioni di fondi rustici, fabbricati ed altri immobili, quando il canone complessivo non ecceda le L. 20.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Art. 25.

Disposizione comune alla licitazione e trattativa privata.

Il Prefetto può autorizzare, in via eccezionale, anche fuori dei casi previsti nei precedenti articoli e sempre quando risultino la necessità e la convenienza, che i contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

Art. 26.

Contratti ad appalto con presentazione di progetti tecnici.

Pei lavori e le forniture che richiedano competenze o mezzi di esecuzione speciali, la Commissione amministrativa può autorizzare il presidente ad invitare le ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici ed a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che stabilisce tale forma di appalto ed il successivo invito debbono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte che può essere anche deferito ad apposita Commissione.

Nella scelta tra i vari progetti presentati, si deve tener conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

L'aggiudicazione non è impegnativa per l'Ente finchè non sia intervenuta l'approvazione del Prefetto.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 27.

Esclusione dai contratti dei membri dell'amministrazione.

Ai contratti, qualunque forma assumano, non possono concorrere, nè direttamente, nè per interposta persona, i componenti della Commissione amministrativa e gli impiegati dell'Ente.

Art. 28.

Spese in economia.

Le spese da farsi in economia debbono essere determinate e disciplinate da apposita deliberazione della Commissione amministrativa da sottoporsi all'approvazione del Prefetto.

Art. 29.

Riferimento per i contratti alla legge comunale e provinciale.

Per i contratti sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 294, comma 1° e 3°, 295, 296 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 30.

Parere del Consiglio di prefettura su progetti di contratti.

Per i progetti di opere pubbliche sono applicabili i due primi comma dell'art. 285 del testo unico della legge comunale e provinciale.

I progetti dei contratti che superano le L. 80.000 sono comunicati al Consiglio di prefettura per il parere sia sulla regolarità del progetto, sia sulla convenienza amministrativa.

Il parere del Consiglio di prefettura deve essere sentito anche sui contratti già resi esecutivi senza il parere del Consiglio medesimo, quando debbano esservi apportate modificazioni che ne elevino l'ammontare complessivo oltre i limiti indicati nel secondo comma del presente articolo.

Ove si voglia rescindere o variare il contratto, sul quale sia stato sentito il Consiglio di prefettura, per causa in esso non prevista, è necessario promuovere nuovamente l'avviso del Consiglio stesso.

Art. 31.

Contrazione di mutui.

L'Ente non può contrarre mutui se non alle condizioni di cui al primi due comma dell'art. 299 del testo unico della legge comunale e provinciale.

UFFICI E PERSONALE.

Art. 32.

Personale incaricato.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Ente ha facoltà di valersi dell'opera di impiegati e salariati del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dell'Amministrazione provinciale e dei Comuni rappresentati nell'Ente, previ opportuni accordi con le rispettive Amministrazioni.

Per tali incarichi revocabili ad ogni momento ad insindacabile giudizio del presidente per quanto riguarda i salariati o del Comitato direttivo, per quanto ha tratto agli impiegati, non sono corrisposti stipendi, bensì indennità variabili di anno in anno e deliberate dal Comitato direttivo in relazione al lavoro compiuto.

In ogni modo tali indennità devono essere contenute nei limiti dei compensi per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo dei dipendenti statali, ed il personale così assunto deve continuare a rendere le proprie normali prestazioni all'Ente cui appartiene.

Nessun compenso od indennità spetta in caso di cessazione di servizio.

Un atto di sottomissione in tale senso sarà firmato da ciascun impiegato o salariato che riceverà incarichi a sensi del presente articolo.

Art. 33.

Personale a contratto.

Allorquando, in relazione alle esigenze ed allo sviluppo dei servizi, la Commissione amministrativa ritenga di dover ricorrere all'opera di un proprio personale, deve stabilire, con regolamento da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, il numero e la qualità degli impiegati e salariati, compreso il segretario, i loro diritti, doveri e responsabilità, nonchè il trattamento economico.

La nomina del segretario dell'Ente e degli altri funzionari deve essere fatta con le norme di cui alla legge comunale e provinciale (testo unico 3 marzo 1934, n. 383, articoli 220 e seguenti) ove non siano incompatibili con le seguenti disposizioni.

Detti impiegati saranno assunti con contratto a termine anzichè in pianta stabile, il periodo di esperimento non sarà inferiore ai sei mesi; il trattamento economico sarà determinato in relazione alla importanza dei servizi che dovranno essere espletati; al termine del periodo contrattuale, sarà corrisposto all'impiegato unicamente un indennizzo in ragione della metà del solo stipendio mensile per ciascun anno di servizio, salvo che trattisi di ex combattenti, nel quale caso l'indennizzo sarà ragguagliato ad un mese di stipendio per ogni anno di servizio.

Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità suddetta quando la risoluzione del rapporto d'impiego sia dovuta a dimissione od avvenga per causa imputabile all'impiegato.

In analogia a quanto disposto per il personale impiegatizio, al personale salariato è dovuto, sempre che la cessazione dal servizio non avvenga per dimissioni o per colpa del salariato, un indennizzo nella stessa misura prevista dalle disposizioni in vigore per i salariati temporanei delle Amministrazioni statali e cioè: una giornata di paga per il primo anno compiuto di servizio; due giornate di paga per ciascuno degli anni di servizio compiuti dal 2° al 4°; tre giornate di paga per ciascuno degli anni di servizio compiuti dal 4° al 12°; quattro giornate di paga per ciascuno degli anni di servizio compiuti successivamente al 12°.

I provvedimenti disciplinari e di dispensa dal servizio a carico del personale dell'Ente sono quelli stessi contemplati dalla legge comunale e provinciale; essi sono adottati direttamente, con deliberazione motivata, dal Comitato direttivo.

Le ferie annuali e le interruzioni di servizio saranno fissate nelle condizioni di assunzione dei singoli impiegati entro i limiti e con le modalità all'uopo stabiliti dal regolamento di cui al 1° comma.

Detto regolamento e le sue eventuali modificazioni, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, debbono essere trasmessi in copia ai Ministeri dell'interno e delle finanze.

Art. 34.

Funzionamento amministrativo.

Il funzionamento amministrativo si svolge attraverso i seguenti uffici: Segreteria, Ragioneria, Ufficio tecnico.

Art. 35.

Segreteria e archivio.

Il segretario dell'Ente sopraintende a tutti gli uffici ed ha alle proprie dipendenze tutti gli impiegati e salariati.

Il segretario assiste alle adunanze della Commissione amministrativa e del Comitato direttivo, redige i verbali e provvede alla regolare tenuta del relativo registro.

E' responsabile degli adempimenti di legge di competenza dell'Ente e della esecuzione delle deliberazioni della Commissione amministrativa, del Comitato direttivo e del presidente.

Ha alle dirette dipendenze l'archivio, provvede alla trattazione amministrativa di tutti gli affari riguardanti le questioni di carattere generale ed ai contratti.

Art. 36.

Ufficio di ragioneria.

L'Ufficio di ragioneria provvede a tutti i servizi contabili, redige, di accordo col segretario, il progetto di bilancio preventivo, controlla e registra i fatti di gestione nei riguardi dei fondi autorizzati col bilancio, compila il conto consuntivo, tiene al corrente la situazione della consistenza patrimoniale; è responsabile della esatta erogazione delle somme in relazione al bilancio preventivo, esercita il controllo su tutte le operazioni di tesoreria. Il ragioniere deve controfirmare i mandati e deve assistere il presidente nelle verifiche di cassa, controfirmando i relativi verbali.

Art. 37.

Ufficio tecnico.

L'Ufficio tecnico provvede:

a) alla redazione dei progetti e perizie dei lavori;

b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti di proprietà dell'Ente;

c) alla direzione e sorveglianza di tutti i lavori che si eseguono nell'interesse dell'Amministrazione, alla compilazione delle relative contabilità.

Pei collaudi l'Ente è autorizzato a servirsi dell'opera dell'Ufficio del Genio civile o della Milizia forestale a seconda del lavoro da collaudare.

L'Ente nelle funzioni tecniche potrà avvalersi degli Uffici competenti dei Comuni rappresentati, della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

FINANZA E CONTABILITÀ.

Art. 38.

Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.

Possono tuttavia essere comprese nel rendiconto dell'esercizio scaduto le riscossioni e i pagamenti eseguiti fino al 31 gennaio in base ad ordini emessi entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 39.

Preventivo e consuntivo - Revisione del conto.

Entro il mese di ottobre di ogni anno la Commissione amministrativa delibera il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di aprile delibera il conto consuntivo dell'anno precedente, che sarà corredato del conto del tesoriere, di una relazione sul risultato morale della gestione e del rapporto dei revisori.

I revisori del conto saranno nominati anno per anno dalla Commissione amministrativa in numero di due ed il terzo sarà designato dal Prefetto.

La funzione dei revisori del conto è gratuita. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono pubblicati agli albi dei Comuni rappresentati nell'Ente, della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Il bilancio preventivo sarà poscia trasmesso per l'approvazione alla Giunta provinciale amministrativa ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento ed il conto consuntivo sarà rimesso al Prefetto.

Copia del bilancio deve essere comunicata dal Prefetto al Ministero della stampa e propaganda.

Art. 40.

Norme generiche per la tenuta della contabilità.

La contabilità dell'Ente sarà tenuta in via di massima in conformità alle norme del testo unico della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento e, pertanto, tutto quanto concerne il modo di formazione dei preventivi e dei consuntivi, la emissione dei mandati di pagamento e delle reversali, la contabilità dei residui attivi e passivi e la loro eliminazione, la gestione degli avanzi di amministrazione, viene regolato dalle disposizioni in vigore pei Comuni, in quanto siano applicabili.

Il Comitato direttivo provvederà a determinare il modulo del preventivo e del consuntivo e degli altri documenti necessari alla gestione contabile.

Art. 41.

Servizi di tesoreria.

Il servizio di cassa e tesoreria, quando non sia assunto dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa ed esercito per mezzo del tesoriere del Consiglio stesso, sarà effettuato a mezzo dei conti correnti postali.

La Commissione amministrativa delibererà sul sistema di servizio di tesoreria e potrà anche esonerare l'assuntore del servizio dal prestare cauzione; la deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Per il servizio di tesoreria si applicheranno le norme stabilite pei Comuni dal testo unico della legge comunale e provinciale in quanto applicabili.

Il tesoriere presenterà il conto consuntivo finanziario di ciascun esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo; i dati di tale consuntivo debbono essere posti in relazione con le previsioni del bilancio.

In mancanza il Consiglio di amministrazione provvede, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora, alla compilazione di ufficio del conto stesso a spese del tesoriere.

Art. 42.

Inventari.

L'amministrazione dell'Ente autonomo deve tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, nonchè un elenco diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, atti, carte e scritture attinenti al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Gli inventari sono firmati dal segretario e dal ragioniere e sono vidimati dal presidente.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

I beni mobili debbono essere dati in carico ad appositi consegnatari.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 43.

Disciplina della raccolta delle piante rare.

Agli effetti del comma *b*) dell'art. 2 della legge, le specie di piante (erbacee e fruticose) crescenti spontaneamente nel Monte di Portofino, la cui raccolta è vietata, sono le seguenti:

1) Osmunda regalis L. }
2) Pteris cretica L. }
3) Blechnum Spicant L. } Felci
4) Adiantum Capillus-Veneris L. }
5) Scolopendrium vulgare Sm. }
6) Juniperus Oxycedrus L. (volg. « Zeneivru russu »).
7) Heterapogen Allionii R. et S.
8) Arundo Pliniana Turra (Graminacee).
9) Tinea cylindracea Biv. (Orchis intacta L.).
10) Orchis brevicornu viv.
11) Ophrys Bertolonii Moret } (Orchidacee).
12) Aceras Anthropophera R. Br. }
13) Euphorbia dendroider L.
14) Saxifraga coclearis Rohb.
15) Statice Pubescens D. C. (St. cordata L.).
16) Erica Carnea L.
17) Convolvulus sabatius Viv. } (Convolvulacee).
18) Convolvulus elegantissimus Mill. }
19) Gentiana Asclepiadea L.
20) Stachelina dubia L.

E' fatto altresì divieto di raccolta a scopo commerciale delle piante medicinali ed aromatiche, mentre la facoltà di erborizzare

da parte degli studiosi di botanica sarà concessa mediante autorizzazione scritta del presidente dell'Ente autonomo, indicando volta a volta il numero degli esemplari delle specie vincolate di cui sopra che sarà possibile raccogliere.

La raccolta delle foglie dell'Ampelolesma mauritanica (lisca) è pure sottoposta al permesso dell'Ente allo scopo di disciplinarne l'incetta e migliorarne la crescita.

Art. 44.

Istruttoria delle concessioni e autorizzazioni.

Per tutte le concessioni ed autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 4 della legge deve seguirsi a pena di nullità, la seguente procedura:

1° la domanda sarà presentata in competente carta da bollo alla presidenza dell'Ente, munita, ove occorra, di piani di costruzioni, di disegni, di planimetrie, di stime e piani finanziari, ecc.;

2° la domanda in riassunto sarà pubblicata, per otto giorni, all'albo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova, della Provincia e dei Comuni rappresentati nell'Ente; essa sarà restituita col certificato di avvenuta pubblicazione e con l'indicazione delle eventuali opposizioni o con dichiarazione negativa;

3° successivamente le domande saranno sottoposte alla deliberazione del Comitato direttivo o della Commissione amministrativa a seconda della rispettiva competenza.

Art. 45.

Tariffe delle concessioni.

In applicazione dei punti *b*) e *c*) dell'art. 10 della legge, il Comitato direttivo fisserà le tariffe di occupazione di suolo pubblico, dei permessi e delle concessioni, dei diritti di entrata, rifugio, ecc. con deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 46.

Licenze di vendita al pubblico.

La concessione di licenze di esercizio per la vendita al pubblico (di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174) entro la zona di competenza dell'Ente, la loro revoca e la idoneità delle cauzioni degli esercizi ivi compresi, saranno sottoposte dai singoli Comuni al parere dell'Ente il quale potrà proporre limitazioni, condizioni o vincoli particolari ai fini che si propone l'Ente.

Art. 47.

Riscossioni di contributi e diritti.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 (penultimo comma) del presente regolamento, i contributi degli altri eventuali Enti di cui all'art. 10 (lettera *a*) della legge, saranno riscossi dall'Ente anche a rate ripartite nell'anno finanziario.

Per la riscossione periodica annuale di diritti, canoni, ecc., di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 10 della legge, potranno essere formati elenchi di carico da rendersi esecutivi dal Prefetto e da riscuotersi per mezzo degli esattori comunali con le norme del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, riguardante la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici.

Art. 48.

Piano regolatore e regolamento edilizio.

Entro la zona delimitata dall'art. 1 della legge, l'Ente autonomo predisporrà uno o vari piani regolatori, secondo le necessità, in relazione ai fini che si propone, piani che, pubblicati agli albi pretori dei Comuni rappresentati nell'Ente, all'albo della Provincia e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa; comunicati ai Comuni ed Enti stessi per le eventuali loro osservazioni e previa l'istruttoria ed i pareri prescritti dalle norme vigenti in materia, saranno approvati con decreto Reale promosso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per l'educazione nazionale e per la stampa e propaganda, ed in conformità alle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Per le zone di abitato di competenza dell'Ente sarà pure predisposto apposito regolamento edilizio da sottoporre al parere del Consiglio provinciale di sanità, all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed all'omologazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 49.

Sorveglianza e custodia del Monte.

Per la sorveglianza e custodia del Monte di Portofino di cui agli articoli 8 e 15 della legge, potrà anche essere istituito un corpo di guardie giurate secondo le norme stabilite dalle leggi di pubblica sicurezza, e potranno pure adottarsi speciali accordi con la Milizia forestale e con le Amministrazioni comunali rappresentate nell'Ente a seconda delle zone da sorvegliare e custodire, delle particolari funzioni da svolgere e degli speciali bisogni di tutela da soddisfare.

Le modalità relative alla organizzazione ed al funzionamento di tale servizio saranno disciplinate nel regolamento di cui al precedente art. 33.

Art. 50.

Temporanea gestione di terreni.

Per la gestione temporanea di un terreno come è previsto dall'art. 9 della legge, saranno applicate le disposizioni sull'assunzione e l'esercizio dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, quando l'assoluta provvisorietà o temporaneità della gestione non consiglino di provvedere mediante un gestore.

In quest'ultimo caso il gestore sarà nominato nella persona di un membro della Commissione amministrativa e sarà verso di essa direttamente responsabile.

Se il terreno sarà prevalentemente boschivo, saranno presi accordi con la Milizia forestale, per adottare i provvedimenti adatti ai singoli casi; se il terreno sarà prevalentemente coltivo la Commissione amministrativa determinerà caso per caso le modalità da seguire.

Il gestore non avrà facoltà di assumere impegni finanziari oltre quelli che specificatamente saranno indicati dalla Commissione amministrativa, nè l'assunzione di personale sarà impegnativa se non approvata dal Comitato direttivo.

Art. 51.

Partecipazione a consorzi.

L'Ente può partecipare alla formazione di consorzi che abbiano fini connessi con quello che si propone l'Ente autonomo di Portofino; la Commissione amministrativa dovrà adottare apposita deliberazione, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, nella quale siano esattamente indicati e dimostrati gli scopi che il Consorzio si propone, e gli impegni presenti e futuri che l'Ente si assume.

Art. 52.

Amministrazione straordinaria (art. 15 della legge).

Quando la Commissione amministrativa per qualsiasi ragione, non possa funzionare, ovvero essa o il Comitato direttivo, benchè richiamati, ritardino senza giustificato motivo od omettano di compiere atti obbligatori per legge o per regolamento, il Prefetto invia un commissario straordinario per la reggenza temporanea della gestione dell'Ente coi poteri della Commissione amministrativa, del Comitato direttivo e del presidente. Gli atti del commissario straordinario sono soggetti alla stessa vigilanza e tutela prevedute dalla legge e dal presente regolamento.

L'amministrazione straordinaria del commissario non può avere durata superiore a 6 mesi e solo per ragioni imprescindibili potrà prorogarsi di altri sei mesi a giudizio insindacabile del Prefetto.

Art. 53.

Applicabilità della legge comunale e provinciale.

In mancanza di disposizioni espresse del presente regolamento per il funzionamento dell'Ente, si osservano, in quanto applicabili, le norme del testo unico della legge comunale e provinciale e del relativo regolamento.

Le eventuali divergenze tra l'amministrazione dell'Ente, la Provincia e i Comuni rappresentati in detta amministrazione circa l'applicazione del presente regolamento, sono definite dal Prefetto, uditi gli Enti interessati e la Giunta provinciale amministrativa.

Avverso il provvedimento del Prefetto è dato ricorso al Ministero dell'interno, che provvederà sentiti gli altri Ministeri interessati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 1778.

Erezione in ente morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza 26 luglio 1937 a firma del preside della provincia di Savona e dei podestà dei comuni di Savona, Cairo Montenotte, Cengio, Vado Ligure e Finale Ligure, con la quale viene chiesto il riconoscimento come corpo morale dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (t. u.) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Viste le lettere di S. E. il prefetto di Savona in data 28 luglio 1937, n. 13865, e 12 agosto 1937, n. 14625, relative alla costituzione in quel capoluogo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona ed alla nomina del presidente nella persona del sig. avv. Michele Zambellini;

Visto l'atto costitutivo del detto Ente in data 26 giugno 1937 con le allegate deliberazioni degli enti conferenti, e l'annesso statuto organico composto di 30 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento dell'Ente stesso;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla costituzione del detto Ente provinciale e di nominare presidente il suddetto avv. Michele Zambellini;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Savona con atto 26 giugno 1937-XV, è eretto in ente morale con la donominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Savona » ed è approvato il suo statuto organico composto di 30 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario del predetto Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il sig. avv. Michele Zambellini è nominato presidente del suddetto Ente a termine dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 1779.

Descrizione tecnica dei francobolli commemorativi a ricordo della Mostra delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, numero 166, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1153, che disciplina la emissione dei francobolli commemorativi;

Visto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1231, che autorizza la emissione dei francobolli celebrativi della Mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I francobolli celebrativi della Mostra nazionale delle colonie estive e dell'assistenza all'infanzia sono stampati col sistema fotocalcografico nelle dimensioni e con i disegni indicati come appresso:

a) Per il pagamento delle tasse postali in genere:

1° i francobolli da cent. 10 (bruno rosso) e da centesimi 25 (verde) presentano, nel disegno, un busto di bambino con delle spighe di grano in mano, su un fondo di fasci littori; in alto a sinistra, lo stemma dello Stato, a destra il valore; al centro la leggenda « Poste Italiane »; in basso la leggenda « Mostra Colonie Estive e Assistenza all'Infanzia - Roma - Giugno-Settembre XV ». Formato del disegno m/m. 37 x 21, della perforatura m/m 24 x 40;

2° i francobolli da cent. 20 (rosa), cent. 50 (violetto), L. 1,25 (azzurro), L. 5+3 (grigio) rappresentano nel disegno un particolare della testa di bambino che saluta romanamente il fascio littorio, la cui ombra si proietta sul fondo.

A sinistra: stemma dello Stato ed il valore. All'intorno la leggenda: « Mostra Colonie Estive e Assistenza all'Infanzia - Roma - Anno XV ». Formato del disegno millimetri 28 x 22 1/2, perforatura m/m. 31 x 26;

3° i francobolli da cent. 30 (bruno), L. 1,75+0,75 (arancio) presentano nel disegno un balilla in costume ginnastico tra due fasci littori. In alto, a destra, la leggenda « Poste Italiane »; in basso, a sinistra il valore, a destra lo stemma dello Stato, e al centro la leggenda: « Mostra delle Colonie Estive e dell'Assistenza all'Infanzia ». Formato del disegno m/m. 37 x 21, perforatura m/m. 24 x 40;

4° i francobolli da cent. 75 (rosso) e da L. 2,75+1,25 (grigio) presentano un medaglione con un putto di Della Robbia sorretto da due fasci littori. In alto, a sinistra lo stemma dello Stato, a destra il valore, al centro la leggenda « Poste Italiane »; in basso la leggenda « Mostra Colonie Estive e Assistenza all'Infanzia - Roma - giugno-settembre XV ». Formato del disegno m/m. 21 x 37, perforatura m/m. 24 x 40.

b) Per il pagamento della sopratassa di trasporto aereo:

1° i francobolli da cent. 25 (verde scuro), L. 1 (violetto) e L. 3+2 (arancio) presentano, nel disegno, la figura a 3/4 di un balilla di sentinella all'attendamento di una colonia estiva.

In alto il valore, la leggenda « Italia Posta Aerea » e lo stemma dello Stato; in basso la leggenda « Mostra Colonie Estive e Assistenza Infanzia - Roma - Giugno-Settembre XV ».

Formato del disegno m/m. 21 x 27, perforatura millimetri 24 x 40;

2° i francobolli da cent. 50 (bruno), L. 2+1 (azzurro) e 5+3 (rosso sanguigno), presentano tre teste di bambini di età diversa sulle quali si proietta l'ombra di un fascio littorio.

In alto, la leggenda « Italia Posta Aerea » in basso il valore e la leggenda « Mostra Colonie Estive e Assistenza all'Infanzia - Roma - Giugno-Settembre XV ». Formato del disegno m/m. 21 x 37, della perforatura m/m. 24 x 40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. **1780**.
Radiazione dal quadro del Regio naviglio della Regia torpediniera « Grado ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « Grado » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 14 settembre 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 117. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. **1781**.
Istituzione di un Vice consolato in Amman e di un posto di primo cancelliere in Porto Alegre.

N. 1781. R. decreto 7 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito in Amman un Vice consolato alle dipendenze del Nostro Consolato generale in Gerusalemme, e un posto di primo cancelliere presso il Consolato generale in Porto Alegre.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 ottobre 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa cooperativa del clero, società anonima con sede in Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Richiamato il proprio decreto in data 5 giugno 1937-XV, publicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 10 stesso mese, n. 133, col quale furono sciolti gli organi amministrativi della Cassa cooperativa del clero, società anonima con sede in Palermo;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

La revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito della Cassa cooperativa del clero, società anonima con sede in Palermo, attualmente sottoposta ad amministrazione straordinaria, e la messa in liquidazione dell'azienda stessa con la procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3617)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 ottobre 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e di mettere in liquidazione la Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza), è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3619)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 23 ottobre 1937-XV, il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto.

(3660)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 23 ottobre 1937-XV, il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1727, riguardante l'istituzione presso il Ministero delle comunicazioni di una Commissione permanente per la trazione automobilistica a forza motrice nazionale.

(3661)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 23 ottobre 1937-XV, il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1728, riguardante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie.

(3662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISTITUTO PER IL CREDITO NAVALE

Preavviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni serie speciale 5 %, obbligazioni 6,50 % serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 6,50 % serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione generale).

Si notifica che il giorno 15 novembre 1937-XVI, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede dell'Istituto, in via Vittorio Veneto, 89, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni « Serie speciale 5 % ».*

Distruzione di n. 13.336 obbligazioni per un capitale nominale di L. 6.668.000, rappresentate da 166 titoli unitari, 300 titoli quintupli, 667 decupli e da 200 titoli di 25 obbligazioni, costituenti la quota da ammortizzare sulla suindicata Serie speciale nel 2° semestre 1937, in base al piano di ammortamento della serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 13.336 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

b) *In ordine alle obbligazioni 6,50 % Serie ordinaria (1ª emissione).*

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV.

2. Distruzione di n. 5860 obbligazioni, pari a nominali L. 2.930.000, rappresentate da 586 titoli decupli, costituenti la quota da ammortizzare nel 2° semestre 1937 sulla suindicata serie, in base al piano di ammortamento della serie stessa.

L'estinzione delle suddette n. 5860 obbligazioni, acquistate sul mercato, viene effettuata in luogo del sorteggio a norma delle condizioni d'emissione riportate a tergo dei titoli.

c) *In ordine alle obbligazioni 6,50 % Serie speciale « Società Italia » (Flotte riunite Cosulich - Lloyd Sabaudo - Navigazione generale).*

1. Distruzione di titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV.

2. Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

N. 385 titoli di 1 obbligazione
» 403 titoli di 5 obbligazioni
» 1058 titoli di 10 obbligazioni
» 404 titoli di 25 obbligazioni

e così in totale N. 2250 titoli per n. 23080 obbligazioni, pari a nominali L. 11.540.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV

Il presidente: A. BENEDUCE.

(3664)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero, in liquidazione, con sede in Palermo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto di pari data del Capo del Governo, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito e a mettere in liquidazione la Cassa cooperativa del clero, società anonima con sede in Palermo;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Nomina

il sig. comm. Ferdinando Agnello commissario liquidatore, e i signori rag. Michele Orlando, prof. dott. Donato Palumbo e dott. ragioniere Francesco Paolo Scorsone membri del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero, in liquidazione, con sede in Palermo, ai sensi ed agli effetti delle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3618)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza) ed a mettere in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

Il comm. avv. Antonio Rizzo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Bocchigliero (Cosenza), ed i signori avv. Felice Camillo Filippelli, dott. Giuseppe Lavorato ed Eugenio Converso, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'ar-

ticolo 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(3620)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a un posto di chimico in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, numero 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Vista la nota 11 giugno 1937, n. 7146.15.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami ad un posto in soprannumero di chimico in prova (grado 9°, gruppo A) nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere.

Potranno partecipare al concorso, purchè in possesso degli altri prescritti requisiti, i laureati in chimica delle RR. Università o Istituti equiparati del Regno, i quali abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio come assistenti universitari od abbiano ottenuto la libera docenza in chimica, e i laureati in chimica che abbiano prestato servizio per almeno due anni in laboratori chimici dello Stato o di Enti parastatali.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle Corporazioni (Direzione generale dell'Industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo di lire 6, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 37 anni; per gli invalidi di guerra o per la Causa nazionale e per i decorati al valore militare è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° diploma originale (o copia autentica) di laurea in chimica conseguita in una Regia università o in un Istituto equiparato del Regno, nonchè:

a) diploma originale (o copia autentica) di libera docenza in chimica, oppure

b) certificato, debitamente autenticato, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto almeno due anni di effettivo servizio come assistente universitario, oppure

c) certificato, debitamente autenticato, dal quale risulti che il candidato ha prestato servizio per almeno due anni in laboratori chimici dello Stato o di enti parastatali.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studi universitari compiuti e dei voti riportati agli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti al diploma di laurea sopraindicato, salvo i titoli riconosciuti ad esso corrispondenti, rilasciati da Scuole o Istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia, e potrà escludere, a suo insindacabile giudizio dal concorso gli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 5 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, almeno nell'anno XV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

13° ogni altro titolo che il concorrente ritenga di presentare nel proprio interesse.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo un certificato da rilasciarsi dal Capo dell'ufficio presso cui prestano servizio dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, due prove pratiche ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Risoluzione di un problema stechiometrico di chimica o chimica fisica per l'applicazione all'analisi chimica.

Prove pratiche:

1. Analisi qualitativa di una sostanza minerale;
2. Analisi quantitativa.

Prova orale:

La prova orale verterà sulla chimica generale ed inorganica, sulla chimica analitica (metodi di analisi dei minerali e delle rocce), sulla mineralogia e petrografia, nonchè su nozioni di legislazione mineraria, di statistica e di diritto corporativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

La prova scritta e quelle pratiche avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del direttore dell'Ufficio geologico;

b) di un ispettore generale o di un capo divisione del Ministero delle corporazioni;

c) del direttore del Laboratorio chimico;

d) di due professori di Università od istituti equiparati.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa superata (comprendente l'esame scritto e quello orale) al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della votazione complessiva di cui al comma precedente.

La Commissione potrà inoltre assegnare, in aumento della detta votazione complessiva, da uno a tre punti, in base alla valutazione dei titoli presentati dai candidati.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito negli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di chimico in prova nel ruolo del Laboratorio chimico del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina a chimico, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sara dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3635)

Concorso a due posti di geologo nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Vista la nota 11 giugno 1937, n. 7146.15.1/1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti, di cui uno in soprannumero, di geologo allievo in prova (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, dei quali uno fra laureati in ingegneria ed uno fra laureati in scienze naturali e geologiche.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale o per i decorati al valore militare è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 o dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di 4 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo, che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° titolo di studio posseduto, e cioè:

a) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica ed elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o Istituti superiori equiparati del Regno;

b) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di laurea in scienze naturali o geologiche conseguita in una Regia università del Regno.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studi superiori compiuti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o Istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e di escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio minerario;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata dalle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere rilasciati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente arti-

colo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

A termini del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, il Ministro per le corporazioni potrà, con suo provvedimento, escludere dal concorso per il posto riservato ai laureati in ingegneria i concorrenti non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria, qualora coloro che ne siano in possesso superino almeno il numero di tre.

Ai concorrenti al posto riservato ai laureati in ingegneria, non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria, è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda con l'indicazione del titolo di studio posseduto, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, qualora il Ministro per le corporazioni non ritenga di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente. Tali documenti dovranno comunque pervenire al Ministero delle corporazioni entro il termine di 15 giorni dalla data in cui i concorrenti suddetti saranno invitati a perfezionare la propria domanda.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

A prescindere da quanto è disposto al secondo comma del precedente articolo, il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consteranno di prove scritte e di una prova orale in base al programma ammesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta dal presidente del Regio Comitato geologico, dal direttore dell'Ufficio geologico, da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, e da due professori di Università o di Istituti equiparati.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

I vincitori del concorso, tanto per il posto riservato ai laureati in ingegneria quanto per quello riservato ai laureati in scienze naturali e geologiche, saranno collocati in un'unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di geologo allievo in prova nel ruolo di gruppo A dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina a geologo allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di lire 800, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, numero 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 e l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie, in una scuola superiore da designarsi dal Ministro per le corporazioni. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria o in scienze naturali e geologiche, e di tre anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno scolastico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, i geologi allievi saranno inviati a prestare servizio nell'Ufficio geologico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

a) PER I LAUREATI IN INGEGNERIA.

Prove scritte.

1. Geologia (con particolare riguardo alle applicazioni).
2. Idraulica (con particolare riguardo alle costruzioni).

Prova orale.

La prova orale, oltre alle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulla mineralogia e petrografia, sulla fisica sperimentale, sulla chimica inorganica, secondo i programmi delle Regie scuole di ingegneria del Regno, nonchè sulla legislazione mineraria vigente, sulla lingua francese e su nozioni di diritto corporativo e di statistica.

b) PER I LAUREATI IN SCIENZE NATURALI E GEOLOGICHE.

Prove scritte.

1. Geologia.
2. Paleontologia.

Prova orale.

La prova orale, oltre alle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulla mineralogia, e petrografia, sulla fisica sperimentale, sulla chimica inorganica, sulla legislazione mineraria vigente, sulla lingua francese e su nozioni di diritto corporativo e di statistica.

Tutti i concorrenti possono poi chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere gli esami facoltativi nelle lingue inglese o tedesca. Per ogni prova facoltativa superata (comprendente l'esame scritto e quello orale) al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui al 2° comma dell'art. 7 del presente concorso. Tale punteggio varrà per la formazione della graduatoria dei candidati vincitori.

Il Ministro: LANTINI.

(3636)

Concorso ad un posto di disegnatore aggiunto e ad un posto di coadiutore aggiunto (gruppo B) nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la Causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Vista la nota 11 giugno 1937, n. 7146.15.1-1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di grado 11°, gruppo B, nel ruolo dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere, dei quali uno per disegnatore aggiunto e uno per coadiutore aggiunto.

Al posto di disegnatore aggiunto potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziati dai Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario e sezione per geometri) dai Regi licei artistici o Scuole corrispondenti del vecchio ordinamento e coloro che siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno. Al posto di coadiutore aggiunto potranno concorrere, purchè siano in possesso degli altri prescritti requisiti, i licenziati dai Regi istituti tecnici (Sezione commerciale) e dai Regi licei classici o scientifici.

Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

1° domanda in carta da bollo di lire 6, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante e dalla quale risulti inoltre a quale posto messo a concorso il candidato aspira;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 28.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 33 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti comma sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° titolo di studio a seconda del posto al quale l'aspirante chiede di concorrere, e cioè:

a) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dai Regi istituti tecnici (Sezione industriale a indirizzo minerario e Sezione per geometri) o dai Regi licei artistici o Scuole corrispondenti del vecchio ordinamento o diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole medie del Regno;

b) diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dai Regi istituti tecnici (Sezione commerciale) o dai licei classici o scientifici.

Il candidato dovrà inoltre presentare un certificato, debitamente autenticato, dei voti riportati negli esami dell'ultimo anno di studio.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti salvo i titoli riconosciuti da Scuole o Istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la Causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia, e potrà escludere a suo insindacabile giudizio dal concorso gli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

8° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo da candidati coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia, in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, almeno nell'anno XV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma, dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario Amministrativo ovvero di uno dei Vice Segretari del P.N.F. solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo un certificato da rilasciarsi dal capo

dell'Ufficio presso cui prestino servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartegono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da lire 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli Uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami consteranno di prove scritte o di una prova orale. In base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti della carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno conservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) del direttore dell'Ufficio geologico;

b) di un capo divisione o di un capo sezione del Ministero delle corporazioni;

c) di un professore di Liceo artistico per i posti di disegnatore aggiunto;

d) di un un professore di Istituto tecnico superiore, insegnante di materie giuridiche, per i posti di coadiutore aggiunto.

Alle sedute preparatorie per la determinazione dei criteri generali da seguire nella valutazione delle prove ed a quelle per la formazione della graduatoria finale, dovranno intervenire, con voto deliberativo, entrambi i professori di cui alle lettere *c)* e *d)*.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

I vincitori del concorso, tanto per i posti di disegnatore aggiunto quanto per quelli di coadiutore aggiunto, saranno collocati in unica graduatoria secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito negli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1313; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1936, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 ultimo comma del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di disegnatore aggiunto in prova, o coadiutore aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* dell'Ufficio geologico del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina a disegnatore aggiunto o coadiutore aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

a) PER IL POSTO DI DISEGNATORE AGGIUNTO.

Prove scritte:

1. Disegno topografico;
2. Copia dal vero.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle seguenti materie:
1. Geometria (secondo i programmi d'insegnamento delle scuole da cui provengono i candidati);
2. Lettura ed interpretazione delle carte topografiche;
3. Nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

b) PER I POSTI DI COADIUTORE AGGIUNTO

Prove scritte:

1. Nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale.
2. Nozioni di diritto sindacale e corporativo.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Nozioni di diritto civile e commerciale, di economia generale e corporativa, elementi di legislazione mineraria, di contabilità generale dello Stato e di statistica.

Il Ministro: LANTINI.

(3637)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.